

ALLEGATO 1

STATUTO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA "EMILIA" (PROVINCE DI PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA)

TITOLO I

articolo 1

Natura giuridica

1. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia), istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 "ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)", è ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. Alla destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) aderiscono le Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e i Comuni di Agazzano, Albareto, Albinea, Bagnolo in piano, Baiso, Berceto, Bettola, Bibbiano, Bobbio, Bore, Boretto, Borgo Val di Taro, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Calendasco, Campegine, Canossa, Carpaneto Piacentino, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castell'Arquato, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Cerignale, Coli, Colorno, Compiano, Corniglio, Correggio, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Fidenza, Fontevivo, Fornovo di Taro, Gattatico, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Gualtieri, Guastalla, Langhirano, Luzzara, Medesano, Monchio delle Corti, Montecchio, Morfasso, Noceto, Novellara, Parma, Pecorara, Pellegrino Parmense, Piacenza, Podenzano, Polesine Zibello, Ponte dell'Olio, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rivergaro, Roccabianca, Rolo, Rubiera, Salsomaggiore Terme, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Travo, Varsi, Ventasso, Vetto, Vernasca, Vezzano sul Crostolo, Vigolzone, Villa Minozzo. Alla destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) possono aderire Comuni e Unioni di Comuni situati nel territorio delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, secondo le modalità previste dal presente statuto.
3. Alla destinazione turistica possono altresì aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate

dall'ISTAT come pubbliche, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.

articolo 2

Sede

1. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) ha sede legale presso la Provincia di Parma.
2. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) può istituire sedi operative presso le Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

articolo 3

Durata

1. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) ha durata illimitata nel tempo.

articolo 4

Finalità

1. La destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli Enti pubblici aderenti.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) può, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle norme del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;

- c) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la destinazione turistica e gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- d) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

articolo 5

Fonti di Finanziamento e Patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Destinazione turistica "EMILIA" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) sono costituite:
 - a) dai finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale ai sensi della L.R. n. 4/2016;
 - b) dalle quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione, fatta eccezione delle Province;
 - c) dalle quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica;
 - d) dai contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici;
 - e) da ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio della Destinazione turistica;
 - f) da attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente.
2. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Destinazione turistica, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO II

articolo 6

Organi della destinazione turistica

1. Sono organi della Destinazione turistica:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Revisore unico;
 - e) il Direttore.
2. Ai componenti degli organi della Destinazione turistica di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita di diritto dai Presidenti delle Province, dai Sindaci o dai Presidenti delle Unioni di Comuni alle quali siano state conferite le funzioni amministrative in materia turistica, e dai legali rappresentanti degli altri enti pubblici aderenti alla Destinazione turistica, o dai loro delegati.
2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina e revoca il Presidente;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera l'ammissione di nuovi Enti;
 - d) delibera la composizione e il regolamento di funzionamento della Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta regionale;
 - e) definisce le quote annuali di adesione dei soggetti pubblici ad esclusione delle Province come previsto all'art. 5), su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentita la Cabina di Regia, fermo restando che le quote di adesione dei tre Comuni capoluogo di Parma, Piacenza e Reggio Emilia dovranno essere di pari entità;
 - f) approva le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, su proposta del Consiglio di Amministrazione che elabora la

proposta di concerto con la Cabina di Regia;

g) approva il Programma Annuale di Attività Turistica dell'ambito di riferimento, che si articola in:

- linee strategiche programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica di cui al comma 12, articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016;
- programma di promo-commercializzazione turistica, di cui al comma 13, articolo 12 e all'art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2016;
- programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2016.

h) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

articolo 8

Disciplina del voto

1. Agli enti territoriali partecipanti è attribuito un numero di voti nella misura di un voto per ente aderente;
2. Il diritto di voto è sospeso per gli Enti pubblici non in regola con il pagamento della quota di adesione annuale e fino alla sua completa regolarizzazione, previa formale messa in mora secondo le procedure da definirsi in apposito regolamento.

articolo 9

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, in via ordinaria, e in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
3. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
4. Salvo che non sia diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta delle relative quote.

5. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, ed è inviato agli Enti partecipanti mediante posta elettronica certificata, unitamente alle delibere assunte nella medesima seduta.

articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, purché dispari, compreso il Presidente.
2. È nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.
3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente che lo convoca, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.
4. In caso di impedimento, il Presidente può farsi sostituire dal Vice-Presidente che è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che lo designa al suo interno.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti, e a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e per la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
7. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:
 - a) approva l'atto di organizzazione dell'Ente, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del Direttore;
 - b) propone, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea:

- la composizione e il regolamento di funzionamento della Cabina di Regia;
- le quote annuali di adesione dei soggetti pubblici, sentita la Cabina di regia;
- le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, di concerto con la Cabina di Regia;
- il Programma Annuale di Attività Turistica dell'ambito di riferimento, articolato per linee strategiche programmatiche per lo sviluppo della attività di promo-commercializzazione turistica, programma di promo- commercializzazione turistica, programma turistico di promozione locale, sentita la Cabina di regia;
- lo schema del bilancio di previsione e lo schema del bilancio consuntivo.

c) fornisce indicazioni alla Regione in merito ai requisiti per la valutazione circa il sostegno alle iniziative turistiche realizzate dalle imprese;

d) delibera sulle liti attive e passive.

articolo 12

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e resta in carica per 3 anni e non può essere rieletto;
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, decidendo l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, decidendo l'ordine del giorno;
 - c) convoca e presiede la Cabina di Regia.
3. In caso di impedimento, il Presidente può farsi sostituire dal Vice-Presidente.

articolo 13

Direttore

1. Il Direttore dirige le attività della Destinazione turistica ed è responsabile della gestione complessiva dell'ente stesso.
2. Il Direttore, tra gli altri compiti:
 - a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea;
 - b) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

c) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

d) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione e dello schema del bilancio consuntivo e alla sua sottoposizione preliminare al Consiglio di Amministrazione, redatto secondo i principi di trasparenza e leggibilità, e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo leggibile ai cittadini.

articolo 14

Modalità di nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione, delle Province e degli Enti locali. Solo ove non sia reperibile una figura avente i requisiti sopra individuati, il Direttore è scelto previa pubblicazione di un avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei.
3. Il Direttore è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile a scadenza, con durata non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di quello previsto per la dirigenza degli Enti locali.
4. L'incarico di Direttore è attribuito nel rispetto della normativa per l'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

articolo 15

Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea, anche su richiesta di quest'ultima.
3. Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Revisore unico deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
5. Il Revisore unico percepisce un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Adesione di nuovi enti e recesso

articolo 16

Adesione dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle amministrazioni non territoriali

1. La richiesta di adesione di Comuni o di Unioni di Comuni è ratificata dall'Assemblea, che non può opporsi salvo che non sussistano gravi ragioni ostative.
2. La richiesta di adesione delle Camere di Commercio e delle altre amministrazioni è deliberata dall'Assemblea.

articolo 17

Recesso dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle amministrazioni non territoriali

1. Il recesso dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle amministrazioni non territoriali ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto, se intervenuto entro il 30 giugno, altrimenti ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2. L'ente che recede resta comunque obbligato per tutte le obbligazioni assunte fino alla data del recesso.

TITOLO IV

articolo 18

Cabina di Regia

1. La Cabina di Regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica della destinazione turistica.
2. La Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta regionale, può essere

composta da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri.

3. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente della Destinazione Turistica.
4. Nell'attività di gestione della Cabina di Regia il Presidente è affiancato da un Coordinatore della componente dell'imprenditoria turistica, designato dalle Organizzazioni del Turismo e del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. La Cabina di Regia è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Coordinatore della componente dell'imprenditoria turistica.
6. La Cabina di Regia assume le decisioni a maggioranza qualificata dei suoi componenti.
7. Ai componenti della Cabina di Regia non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
8. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione la Cabina di regia:
 - a) è sentita sulla proposta che individua l'entità delle quote di adesione dei soggetti pubblici;
 - b) concerta le quote di partecipazione dei soggetti privati predisposte dal Consiglio di amministrazione;
 - c) concerta la proposta di Programma Annuale di Attività turistica predisposta dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

articolo 19

Personale

1. Sulla base dei fabbisogni individuati dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera, il personale della Destinazione turistica è reperito prioritariamente fra il personale regionale distaccato ai sensi della L.R. n. 13/2015 presso le Province e la Città metropolitana di Bologna per funzioni inerenti il turismo, ovvero tramite procedure di comando o di mobilità del personale in servizio presso gli altri Enti che vi partecipano e presso la Regione. A tal fine il personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana viene distaccato dalla Regione presso le Destinazioni turistiche, previo consenso degli interessati.

TITOLO VI

Contabilità e bilancio

articolo 20

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

TITOLO VII

Norme finali

articolo 21

Estinzione, trasformazione e fusione.

Modifiche statutarie

1. L'estinzione della Destinazione turistica e la fusione della Destinazione turistica sono proposte dall'Assemblea e approvate dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Le modifiche statutarie diverse da quelle di cui al comma precedente sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. In caso di estinzione, il patrimonio della Destinazione turistica è devoluto agli Enti pubblici aderenti, i quali restano obbligati in solido per le obbligazioni da essa assunte.